

I diritti fondamentali tra indirizzi politici internamente eterogenei ed oscillanti orientamenti giurisprudenziali*

di

Antonio Ruggeri**

Sommario: 1. La varietà ed eterogeneità delle linee di cui si compone l'indirizzo politico, particolarmente vistose all'esito del raffronto tra politica interna e politica estera. – 2. Gli oscillanti orientamenti della giurisprudenza in ordine alla salvaguardia dei diritti fondamentali, la tendenziale espansione dell'area materiale in cui essa prende forma, il vincolo teleologico cui vanno incontro i più salienti sviluppi giurisprudenziali, in forza del canone fondamentale della ricerca della ottimizzazione della tutela, i limiti intrinseci ed insuperabili che sono propri della "supplenza" dei giudici al legislatore, il bisogno che le innovazioni apportate alla Carta in relazione allo svolgimento delle dinamiche della forma di governo e, più ancora, della forma di Stato si abbiano con la più larga condivisione da parte delle forze politiche e che, comunque, siffatto metodo di azione sia tenuto rigorosamente fermo per ciò che attiene alla disciplina dei diritti fondamentali, specie dei nuovi. – 3. Le modifiche tacite della Costituzione, la forza (e, però, anche i limiti) della scrittura costituzionale, il bisogno dell'aggiornamento del catalogo dei diritti fondamentali. – 4. La funzione di stabilizzazione semantica degli enunciati esercitata dal diritto vivente, i frutti succosi offerti dal "dialogo" tra le Corti, la flessibilizzazione di soluzioni legislative eccessivamente rigide per mano della giurisprudenza e la soglia oltre la quale quest'ultima non può comunque portarsi. – 5. Al tirar delle somme, qual è lo stato di salute dei diritti?

1. La varietà ed eterogeneità delle linee di cui si compone l'indirizzo politico, particolarmente vistose all'esito del raffronto tra politica interna e politica estera

Va fatta una preliminare avvertenza in relazione al concetto d'indirizzo politico, usualmente visto come espressivo di una nozione teorica unitaria, fatta oggetto di studi – come si sa – risalenti ed approfonditi¹ che ne hanno messo in luce le

* Lo scritto è aggiornato alla data del 2 giugno 2024.

** Professore Emerito di Diritto Costituzionale – Università di Messina

¹ ... tra i quali, rammento qui, dopo i noti contributi di C. Mortati e V. Crisafulli, part. quelli di E. CHELI, *Atto politico e funzione d'indirizzo politico*, Giuffrè, Milano 1961, e T. MARTINES, cui si deve una rappresentazione teorica dell'indirizzo particolarmente raffinata [spec. nella nota voce

complessive movenze, ritenute sempre identiche a sé pur con il mutare appunto degli indirizzi, a seconda delle forze politiche che se ne siano fatte (e se ne facciano) portatrici, del tempo, del contesto complessivo in cui le stesse hanno operato ed operano. Emblematica al riguardo la sistemazione teorica di un'accreditata dottrina² secondo cui l'indirizzo, ogni indirizzo, si snoderebbe in tre fasi (teleologica, strumentale ed effettuale), delle quali nondimeno la terza non sarebbe necessariamente richiesta al fine della sua concreta conformazione.

Senza, ovviamente, far qui luogo alla verifica della tenuta della teorizzazione in parola, che richiederebbe una sede ad essa specificamente dedicata, preme piuttosto fermare l'attenzione su un punto al quale a me pare che convenga prestare una speciale considerazione, anche in vista di ulteriori approfondimenti e svolgimenti che potranno aversi in luoghi diversi da questo. Ed è che, andando ad osservare la struttura interna dell'indirizzo, non mi pare che possa mettersi in dubbio la circostanza per cui lo stesso si compone di un fascio di linee assai diverse tra di loro per fattura, lunghezza, capacità di radicamento nella società e nell'ordinamento, linee pur sempre in grado di lasciare un segno, ora più ed ora meno marcato, della loro presenza e tuttavia alquanto eterogenee e di ardua riduzione ad unità teoricamente e praticamente significativa.

Se ne ha immediata riprova anche solo a far riferimento alla *summa divisio* tra politica interna e politica estera, ciascuna delle quali consta di linee sue proprie, alcune di corto respiro, venendo a formazione e quindi esaurendosi con le esperienze di governo in cui sono tracciate, ed altre, di contro, trasmettendosi da un Governo (ed una maggioranza) all'altro (ed all'altra) e fortemente radicandosi

Indirizzo politico, curata per l'*Enc. dir.*, XXI (1971), 134 ss.], e, dopo di lui, M. DOGLIANI, *Indirizzo politico. Riflessioni su regole e regolarità nel diritto costituzionale*, Jovene, Napoli 1985; P. CIARLO, *Mitologie dell'indirizzo politico e identità partitica*, Liguori, Napoli 1988; G. RIVOSECCHI, *L'indirizzo politico finanziario tra Costituzione italiana e vincoli europei*, Cedam, Padova 2007 e A. LOLLO, *Atto politico e Costituzione*, Jovene, Napoli 2020. Altri contributi ancora hanno, poi, avuto ad oggetto l'indirizzo nella dimensione regionale, ancora una volta ad opera di T. MARTINES, *Studio sull'autonomia politica delle Regioni in Italia*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1956, 100 ss., e quindi, part., di T. CERRUTI, *Regioni e indirizzo politico: un itinerario tormentato. Le scelte in materia di istruzione e assistenza sociale*, ESI, Napoli 2020, e P. MAZZINA, *L'autonomia politica regionale. Modelli costituzionali e sistema politico*, Editoriale Scientifica, Napoli 2020.

² V., nuovamente, la voce, sopra cit., di T. MARTINES.

nel tessuto politico ed istituzionale del Paese (si pensi, ad es., tra queste ultime, all'appartenenza alla NATO ed alle Comunità europee prima e, quindi, all'Unione). È pur vero che gli indirizzi di politica interna e quelli di politica estera si condizionano variamente e strettamente a vicenda. Ciò non toglie che ciascun indirizzo preservi una propria, complessiva identità e meriti, pertanto, autonoma considerazione ed analisi comunque mirate al fine della illustrazione dei suoi tratti maggiormente qualificanti.

In generale (e con larga approssimazione), può dirsi che la politica interna maggiormente risenta rispetto alla politica estera dei mutamenti di colore politico della maggioranza. Al di là di quali ne siano le cause, il cui studio deve restare riservato ad altri luoghi di riflessione scientifica, resta il significato del fatto in sé, con gli effetti ad esso specificamente riportabili.

Stando così le cose, se ne ha che l'indirizzo politico – volendo seguirlo, ancora una volta e sia pure solo per speditezza dell'esposizione, a far ricorso alla sua espressione al singolare – risulta attraversato da un moto interno a diverse velocità, a seconda delle sue più salienti manifestazioni. Approfondendo ulteriormente l'esame, ci si avvede che per ciascuno dei due campi sopra indicati si ha riscontro di una pluralità di linee politiche, diverse per forma e attitudine alla trasmissione nel tempo, al punto che la loro *reductio ad unum* risulta – perlomeno, oltre una certa soglia – oggettivamente forzosa.

Non è di qui indagare in modo specifico le movenze dell'indirizzo, bisognose di trovare svolgimento in luoghi diversi da questo. Vi si è fatto cenno, nondimeno, per mostrare come anche per i diritti fondamentali valga la conclusione appena raggiunta; e ne è subito chiara la ragione, dal momento che continuità ovvero discontinuità di indirizzi non rimangono senza effetti per i diritti che ne sono variamente condizionati, sia dunque che se ne abbia la promozione e sia pure, all'opposto, che, in relazione a taluni ambiti materiali di esperienza, risultino invece ora più ed ora meno sacrificati. Se ne ha che seguirlo a fare un discorso unitario per ciò che concerne la salvaguardia dei diritti (in ispecie, la sua misura ed intensità) si dimostra essere oggettivamente forzoso, ove si ammetta – come devesi

– che alcuni più di altri si trovano esposti ai mutamenti d'indirizzo, diversamente da altri diritti che, pur risentendo in una certa misura di questi ultimi, in realtà esibiscono una maggiore capacità di resistenza alle vicende della politica, anche le più vistose e marcate.

Così, è di tutta evidenza – per fare ora solo i primi esempi che vengono in mente – che la condizione degli immigrati irregolari, degli omosessuali, delle minoranze di ogni colore, ecc., risulta sensibilmente soggetta a forme varie d'incidenza – *in melius* come *in peius* – da parte dell'indirizzo, mentre, ad es., la libertà religiosa appare dotata di maggiore durezza di struttura, pur non potendosi essa pure considerare *quodammodo* politicamente invariante.

2. Gli oscillanti orientamenti della giurisprudenza in ordine alla salvaguardia dei diritti fondamentali, la tendenziale espansione dell'area materiale in cui essa prende forma, il vincolo teleologico cui vanno incontro i più salienti sviluppi giurisprudenziali, in forza del canone fondamentale della ricerca della ottimizzazione della tutela, i limiti intrinseci ed insuperabili che sono propri della "supplenza" dei giudici al legislatore, il bisogno che le innovazioni apportate alla Carta in relazione allo svolgimento delle dinamiche della forma di governo e, più ancora, della forma di Stato si abbiano con la più larga condivisione da parte delle forze politiche e che, comunque, siffatto metodo di azione sia tenuto rigorosamente fermo per ciò che attiene alla disciplina dei diritti fondamentali, specie dei nuovi

Spostando adesso l'attenzione, con la rapidità imposta a questo studio, sul versante giurisprudenziale, si coglie subito con immediata evidenza come lo scenario muti in non secondaria misura.

La giurisprudenza – è noto – attraversa, in genere, alterne vicende e i mutamenti di indirizzi non sono infrequenti, anzi può dirsi che siano una delle più qualificanti espressioni del suo incessante divenire. Peraltro, è parimenti noto che essa pure variamente risente delle vicende dell'indirizzo politico (*rectius* – possiamo ormai dire – degli indirizzi politici). La qual cosa, ad ogni buon conto, non equivale a dire

che essa, per sua indeclinabile vocazione, sia portata ad assecondarne le più vistose e marcate espressioni. Il rapporto tra giurisprudenza e politica è, in realtà, internamente vario ed articolato, oscillando tra i due poli opposti del sostanziale avallo offerto dalla prima alla seconda e della ferma contestazione di quest'ultima, svolgendosi comunque pur sempre lungo un crinale sottile, nel quale risulta assai problematico e non di rado sofferto per la prima preservare la propria identità e resistere al canto ammaliante delle sirene politiche ovvero agli attacchi, talora scomposti, che le sono mossi da parte di alcune espressioni della politica stessa refrattarie a mantenersi rispettose delle regole, a volte persino di quelle che essa si dà, e piuttosto naturalmente portate ad occupare spazi altrui. È pur vero nondimeno – va riconosciuto – che si danno altresì manifestazioni eccentriche in seno alla giurisprudenza. Sarebbe, però, sommamente ingiusto fermare strumentalmente l'attenzione su di esse per fare oggetto di critica l'intera giurisprudenza e le sedi istituzionali in cui prende forma. Sarò un inguaribile ottimista o, forse, un osservatore cui sfugge la cognizione di alcuni meccanismi noti solo agli addetti ai lavori, ma seguito a ritenere che la giurisprudenza, complessivamente considerata, abbia svolto e quotidianamente svolga un'opera preziosa, meritoria, al servizio dei diritti e di coloro che ne sono portatori.

Ora, ferma restando la varietà delle linee di sviluppo della giurisprudenza, anche in considerazione della pluralità delle sedi in cui essa viene a formazione, in ambito statale e non, e volendo puntare al cuore della questione, si dà, a mio modo di vedere, una tendenza particolarmente marcata e diffusa, che si distingue da altre meno vistose e radicate e che è data dalla crescente espansione dell'area materiale in cui maturano le esperienze dei diritti, che dunque risultano cresciuti non soltanto per numero o forma ma anche per intensità della tutela.

Questo *trend* è stato veicolato dal c.d. "dialogo" tra le Corti: espressione metaforica che, al pari di ogni altra della sua stessa specie³, esprime una *vis* retorico-argomentativa innegabile e che, nondimeno – per ciò che qui specificamente

³ Sull'uso e il rilievo delle metafore nei discorsi dei giuristi, v., part., A. MORELLI - O. POLLICINO, *Metaphors, Judicial Frames, and Fundamental Rights in Cyberspace*, in *American Journal of Comparative Law*, 68/2020, 616 ss.

importa – racchiude in sé un fondo parimenti innegabile di verità. Un'espressione, peraltro, "neutra", ad essa potendosi riferire tanto i casi di sostanziale divergenza quanto quelli di convergenza degli orientamenti. Come si è tuttavia mostrato altrove, i secondi appaiono essere, sul terreno su cui hanno svolgimento le più salienti vicende dei diritti, maggiormente significativi rispetto ai primi. Gioca, infatti, in tal senso l'obbligo di motivazione, come si sa gravante sui provvedimenti giurisdizionali⁴, che induce ad un confronto culturale, sovente serrato e penetrante, tra operatori di diritto che pure muovono a volte da premesse distanti e si riconoscono in conclusioni parimenti diverse. Il confronto in parola – è questo il punto cui qui s'intende, ancora una volta, assegnare cruciale rilievo – ha, peraltro, un comune orientamento di scopo. Si tratta, infatti, di stabilire quale sia la soluzione di volta in volta maggiormente adeguata a dare un qualche ristoro ai diritti evocati in campo dai casi, se non pure ad offrirvi pieno appagamento. La stella polare che guida il cammino, pur non lineare e comunque assai di frequente sofferto, degli operatori di diritto è, dunque, quella della ricerca della ottimizzazione della tutela, all'esito in non poche circostanze di delicati "bilanciamenti" – come si è soliti chiamarli – dei diritti sia *inter se* che con altri interessi comunque meritevoli di tutela. Un'autentica *Grundnorm*, insomma, o, se si preferisce, un *Grundwert* che presiede alle operazioni di mutua ponderazione, assiologicamente ispirata, tra beni della vita costituzionalmente protetti che, per il fatto stesso di conformarsi ad essa (o ad esso), rende eloquente testimonianza a riguardo di come vada inteso e messo in atto da parte dei giudici il dovere di fedeltà alla Repubblica, in una delle sue più qualificanti espressioni⁵.

Facendo, poi, non di rado talune coraggiose ed innovative decisioni giurisprudenziali da battipista rispetto ad altre, vengono naturalmente ad

⁴ ... un obbligo che acquista uno speciale significato a finalità di garanzia con riguardo alle pronunzie della Corte costituzionale, proprio per la loro sottrazione ad ogni forma d'impugnazione (in tema, v., part., AA.VV., *La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, a mia cura, Giappichelli, Torino 1994, e A. SAITTA, *Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, Giuffrè, Milano 1996).

⁵ Su di che, dopo i noti studi di G. Lombardi e L. Ventura, per tutti, S. PRISCO, *Fedeltà alla Repubblica e obiezione di coscienza. Una riflessione sullo Stato "laico"*, Jovene, Napoli 1986, e A. MORELLI, *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, Giuffrè, Milano 2013.

affermarsi pratiche imitative che portano col tempo alla formazione di veri e propri indirizzi, espressivi, una volta radicatisi nell'esperienza, di diritto vivente.

La complessiva vicenda della giurisprudenza si svolge ininterrottamente così, alternandosi momenti e soluzioni di continuità a momenti e soluzioni di discontinuità, gli uni e gli altri – qui è il punto – pur sempre nel segno del preorientamento di scopo cui si è sopra fatto cenno.

È, ad ogni buon conto, di tutta evidenza che la “supplenza” dei giudici al legislatore, al fine di porre rimedio ad alcune delle più vistose carenze di quest'ultimo, soccorre solo fino ad un certo punto a dare ristoro ai diritti, a motivo dei limiti insuperabili ai quali l'opera dei primi va incontro. In realtà, nessuno strumento tra quelli forgiati presso le sedi in cui si amministra giustizia può fare le veci della scrittura costituzionale, in primo luogo, e, quindi, di quella che si ha a mezzo delle leggi volte a darvi specificazione-attuazione. Non è, insomma, la stessa cosa che il riconoscimento primo dei diritti (e mi riferisco ora – com'è chiaro – a quelli c.d. “nuovi”, dei quali *temporis ratione* non poteva aversi riscontro nella Carta) si abbia con legge ovvero con sentenza. Ulteriormente specificando, non è affatto la stessa cosa che si abbia con legge di forma costituzionale ovvero con legge comune, Un punto, questo, a mia opinione meritevole della massima attenzione e, però, stranamente trascurato anche dalla più avvertita dottrina che, persino con riguardo ai momenti cruciali della esistenza umana (nascita e morte), ha ritenuto di non dover caldeggiare la venuta alla luce di una prima, essenziale disciplina di rango costituzionale, condannando però, in tal modo, i “nuovi” diritti alla condizione di figli di un dio minore. È singolare, poi, che ugualmente i diritti stessi – quale che sia la fonte che ne dà il riconoscimento – si reputino abilitati a partecipare ad armi pari ad operazioni di “bilanciamento” con i vecchi, malgrado l'evidente squilibrio tra le fonti in campo, i secondi risultando dotati di fondamento in Costituzione, diversamente dai primi fatti oggetto di disciplina da parte delle leggi comuni, una disciplina peraltro sovente vistosamente carente, quando non

apertamente incompatibile con la Carta, specie con i suoi principi fondamentali⁶. È vero che alle lacune della Carta si è tentato di porre rimedio a mezzo di altri documenti materialmente costituzionali, le Carte dei diritti, delle quali si è avuta (e seguita ad aversi) una fioritura incontenibile. Il punto è che i documenti in parola sono stati (e seguitano ad essere) recepiti con legge comune, potendosi pertanto riscontrare in occasione della loro formazione lo scontro tra maggioranza ed opposizioni. Un esito, questo, che fa però a pugni con l'idea stessa di *riconoscimento* dei diritti fondamentali, nella sua ristretta e propria accezione. Che, cioè, possa assistersi a diritti imposti all'intera comunità o, di contro, ignorati, a colpi di maggioranza a me sembra francamente aberrante. Né si opponga che anche in sede di formazione delle leggi costituzionali può riprodursi la frattura, in generale fisiologica in un ordinamento autenticamente democratico, tra le forze politiche presenti in Parlamento; d'altronde, se n'è già avuta – come si sa – riprova, persino in occasione della riscrittura di un corpo di enunciati consistente e rilevante, l'intero Titolo V, nel mentre si preannunzia la ripresentazione di questo scenario con riguardo alle riforme costituzionali relative al premierato ed alla giustizia messe in cantiere dal Governo Meloni.

Ora, a mia opinione, laddove si tratti di innovazioni coinvolgenti le dinamiche della forma di governo e, più ancora, quelle della forma di Stato, come appunto si ha con gli esempi da ultimo fatti, non mi pare che esse possano aversi senza che sulle stesse torni a riprodursi il *pactum unionis* tra le forze politiche di opposto schieramento che segnò la sofferta ma esaltante stagione della Costituente, giusta la tesi secondo cui la partita tra i giocatori in campo può farsi, al di là dei falli occasionalmente compiuti, unicamente laddove vi sia condivisione delle regole del gioco. La prima (e più rilevante) espressione di solidarietà politica è, dunque,

⁶ Si rammenti, al riguardo, la complessiva vicenda della legge 40 del 2004, in materia di procreazione medicalmente assistita, fatta a pezzi – come si sa – dalla giurisprudenza nell'intento di renderla in qualche modo compatibile con la Costituzione [in tema, nella copiosissima lett., v., almeno, S. AGOSTA, *Procreazione medicalmente assistita e dignità dell'embrione*, Aracne, Roma 2020, e M.P. IADICICCO, *Procreazione umana e diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino 2021; altri riferimenti, di recente, nel mio *Ancora in tema di procreazione medicalmente assistita (spunti ricostruttivi a riguardo di alcune spinose questioni)*, in *Dir. fond.* (www.dirittifondamentali.it), 1/2024, 9 marzo 2024, 270 ss.].

quella di cui si ha (e *deve* aversi) riscontro in occasione del rifacimento delle regole stesse, giustificato alla duplice condizione che si dimostri comunque conducente alla perdurante (ed anzi accresciuta⁷) affermazione dei valori fondamentali cui dà voce la Carta e che lo stesso sia appunto il frutto di convinta e ferma condivisione politica.

È chiaro che l'osservanza di quest'autentica *Grundnorm* relativa alla disciplina delle regole del gioco politico rimane, poi, a conti fatti, demandata ad un *idem sentire de re publica*, alla spontanea adesione ad un principio di base espressivo di etica pubblica su cui l'intero ordinamento costituzionale si regge e, dunque, a conti fatti, alla fedeltà alla Repubblica che, proprio in relazione alle vicende di normazione di cui si fa ora parola, ha una delle sue maggiormente qualificanti espressioni. Ed è parimenti evidente che, laddove di ciò non dovesse aversi riscontro, non rimarrebbe che il ricorso a strumenti di resistenza collettiva da far valere da parte della comunità.

Ad ogni buon conto, come che stiano le cose con riguardo alle novità attinenti all'organizzazione, non vi è chi non veda come una cosa siano le vicende riguardanti quest'ultima ed altra cosa quelle concernenti i diritti fondamentali, specie laddove si tratti di darvi il primo, essenziale riconoscimento. Ecco perché non mi stancherò di caldeggiare, con fermo convincimento, la necessità che esso abbia luogo a mezzo della massima manifestazione di positività giuridica, quale appunto è racchiusa negli atti di forma costituzionale, la cui venuta alla luce richiede pertanto di aversi con i più larghi consensi in seno alle assemblee elettive. Non mi nascondo – com'è chiaro – che siffatta presa di posizione teorica possa apparire eccessivamente rigorosa e, se accolta, possa portare a far suonare le campane a morto per i “nuovi” diritti, obbligati ad attendere che si diano le condizioni politiche per la venuta alla luce degli atti costituzionali che dovrebbero

⁷ La revisione costituzionale, infatti, dovrebbe venire a formazione nel rispetto di un vincolo teleologico di azione politico-normativa, ove cioè risulti fondata l'aspettativa che per il suo tramite si affermi ancora meglio la Costituzione come “sistema” di valori fondamentali positivizzati e di regole idonee a darne, in seno alla Carta, la prima e diretta specificazione-attuazione. Quali siano, poi, i modi adeguati a far luogo a siffatta verifica è un discorso che richiede un lungo svolgimento qui, per evidenti ragioni, d'impossibile effettuazione.

darvi voce, con la conseguenza che ancora di più risulterebbe incoraggiata la tendenza a scaricare sui giudici la responsabilità di “supplire” ad un legislatore indolente e sordo alle sollecitazioni che gli sono fatte perché si svegli dal suo annoso letargo. Questo inconveniente, di cui potrebbe aversi concreto riscontro, nondimeno, non può distogliere dall’adozione della soluzione giusta, perlomeno di quella che tale ai miei occhi appare essere, specie laddove l’alternativa dovesse essere quella della venuta alla luce di leggi comuni, prive delle garanzie insite nella procedura aggravata di cui all’art. 138, tra le quali quella di una pronunzia finale del corpo elettorale, per il caso che non sia raggiunto il *quorum* maggiormente elevato.

Si aggiunga, a quest’ultimo riguardo, la considerazione della circostanza per cui i “nuovi” diritti non possono, ad ogni buon conto, porsi quale il frutto di capricciose invenzioni delle forze politiche presenti in Parlamento che necessitano pur sempre di punti stabili di riferimento al fine della loro ottimale “razionalizzazione”. È questa la ragione per cui – come vado dicendo da tempo⁸ – i diritti in parola richiedono di fondarsi su *consuetudini culturali* di riconoscimento della loro esistenza diffuse e radicate nel corpo sociale. Ed allora sarebbe ben strano che al momento del loro recepimento da parte delle Camere si assista in seno a queste ultime ad una frattura tra le forze politiche di opposto schieramento.

3. Le modifiche tacite della Costituzione, la forza (e, però, anche i limiti) della scrittura costituzionale, il bisogno dell’aggiornamento del catalogo dei diritti fondamentali

La scrittura costituzionale ha, dunque, una sua forza innegabile, avvalorata dalla storia, dalle lotte per la Costituzione che hanno infiammato la fine del settecento e la prima metà dell’ottocento; e ce l’ha, dunque, anche la riscrittura della Carta, sempre che – beninteso – fatta a modo, a mezzo cioè di enunciati per natura duttili

⁸ Fra gli altri miei scritti, di recente, *La Costituzione come “sistema” e le sue proiezioni al piano delle innovazioni positive ed a quello delle pratiche interpretative (prime notazioni)*, in *Dir. fond.* (www.dirittifondamentali.it), 1/2023, 23 aprile 2023, spec. 473 ss., e *La “fondamentalità” dei diritti fondamentali*, in *Dir. comp.* (www.diritticomparati.it), 3/2023, 17 novembre 2023, 135 ss.

ed essenziali e, nondimeno, in grado di tracciare il solco lungo il quale i successivi svolgimenti, normativi e giurisprudenziali, possano ricevere luce ed orientamento nel loro incessante divenire.

Ciò posto, non va taciuto che le indicazioni della Carta o quelle che dovessero ad esse successivamente aggiungersi restano pur sempre esposte, a motivo dei loro connotati strutturali, a modifiche tacite a mezzo di atti di vario genere⁹.

Qui, si pone la micidiale questione teorica relativa a come distinguere il naturale rinnovo semantico cui qualunque enunciato va col tempo soggetto (e più ancora, però, proprio quelli costituzionali in considerevole misura) dalle modifiche in parola che, dunque, diversamente da ciò che costituisce naturale sviluppo del potenziale originario adeguato ad un mutato contesto, da esso restino slegate e, a volte, anzi, vi si pongano in aperto contrasto. Certo, la circostanza per cui il dettato originario non sia toccato è pur sempre una risorsa di non poco conto, ad esso potendosi in ogni momento fare appello al fine di correggere o sanzionare ogni forma di scostamento dallo stesso. Ciò che, ad ogni buon conto, ha pratico rilievo è come si presenta il diritto costituzionale vivente, specie per il modo appunto con cui si afferma nelle aule in cui si amministra giustizia, oltre che nelle altre pratiche giuridiche in genere.

Il raffronto tra Costituzione formale e Costituzione vivente non è, comunque, di agevole effettuazione, non sempre risultando sufficientemente definita la prima e nitida l'immagine della seconda a motivo di talune oscillazioni di cui si abbia

⁹ Tema antico – come si sa – questo delle modifiche in parola che, nondimeno, ancora di recente è tornato a costituire oggetto di un animato, non finito confronto [*ex plurimis*, v. AA.VV., *Mutamenti costituzionali*, a cura di A. Mangia - R. Bin, in *Dir. cost.*, 1/2020; Y.M. CITINO, *Dietro al testo della Costituzione. Contributo a uno studio dei materiali fattuali costituzionali nella forma di governo*, Editoriale Scientifica, Napoli 2021 e, della stessa, *I materiali fattuali costituzionali nella forma di governo italiana tra vecchie e nuove tendenze*, in *Riv. Gruppo di Pisa* (www.gruppodipisa.it), 2/2021, 21 maggio 2021, 40 ss.; A. MANGIA, *Mutamento costituzionale e dogmatica giuridica*, in *Lo Stato*, 19/2022, 61 ss.; V. BALDINI, *Dinamiche della trasformazione costituzionale*, Cacucci, Bari 2023; E. OLIVITO, *La retorica delle modifiche tacite e il diritto costituzionale esistenziale. Un'ipotesi di studio preliminare*, in *Costituzionalismo* (www.costituzionalismo.it), 2/2023, 19 ottobre 2023, 26 ss., e, ora, i contributi. al conv. AIC di Brescia del 27-28 ottobre 2023 su *Le dinamiche della forma di governo nell'Italia repubblicana*].

riscontro nell'esperienza¹⁰. La Costituzione insomma – com'è stato detto da un'accreditata dottrina¹¹ – è perennemente in moto ed è naturalmente portata più all'accumulo dei significati ed alla loro custodia nei capienti serbatoi di cui è dotata che alla loro dispersione. La circostanza per cui la scrittura è pur sempre una risorsa preziosa alla quale attingere in relazione alle peculiari e continuamente rinnovate vicende della vita agevola quest'esito. Certo, ci sono enunciati che parrebbero aver ormai esaurito la loro funzione, che somigliano a rami secchi o, meglio, a residui storici, memoria di ciò che è stato e che però ormai non può più essere. Ad es., il disposto di cui all'art. 22, secondo cui nessuno può essere privato della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome (aggiungendosi "per motivi politici", quasi che per motivi di altro genere ciò sia possibile...), ha una sua precisa giustificazione storica, assai nota sì da dimostrarsi non necessario farvi qui esplicita menzione, una giustificazione che per vero appare oggi aver esaurito i suoi effetti. Eppure, il fatto che il disposto vi sia e abbia il proprio posto in seno all'articolato della Carta ha anche una naturale proiezione nel futuro, testimoniando come non sia in alcun modo tollerabile che ciò che è stato abbia a ripetersi.

Vi sono, poi, enunciati che esprimono alcune ovvietà francamente imbarazzanti, quale quello di cui all'art. 117, I c., che impone alle leggi di Stato e Regione di mantenersi rispettose, oltre che del diritto internazionale e del diritto comunitario (*rectius*, ormai eurounitario), della stessa Costituzione: come se mai alcuno potesse dubitare della superiorità gerarchica di questa su quelle...

¹⁰ Maggiori ragguagli sul punto possono, volendo, ora aversi dal mio *Note introduttive ad uno studio dei rapporti tra Costituzione vigente e Costituzione vivente*, in *Dir. fond.* (www.dirittifondamentali.it), 1/2024, 19 aprile 2024, 385 ss.

¹¹ M. LUCIANI, *Dottrina del moto delle Costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 1/2013, 1° marzo 2013. Di "evoluzione" della Carta preferisce discorrere A. SPADARO, *Dalla Costituzione come "atto" (puntuale nel tempo) alla Costituzione come "processo" (storico). Ovvero della continua evoluzione del parametro costituzionale attraverso i giudizi di costituzionalità*, in *Quad. cost.*, 3/1998, 343 ss. e, dello stesso, *L'evoluzione della forma di governo italiana: dal parlamentarismo rigido e razionalizzato al parlamentarismo flessibile, con supplenza presidenziale*, in *Forum di Quad. cost.* (www.forumcostituzionale.it), 9/2018, 17 settembre 2018, senza che, nondimeno, al diverso linguaggio corrisponda una parimenti diversa sostanza.

Insomma, nella Carta accanto ai frutti succosi ci sono anche quelli mal fatti, espressivi di un uso non adeguatamente vigilato del linguaggio¹². Una eventualità che, forse, può considerarsi prefigurata dallo stesso Costituente¹³ che, nel prevedere le procedure per la revisione della Carta stessa, ha inteso far riferimento ai necessari aggiornamenti non solo degli enunciati che non avrebbero resistito all'usura del tempo ma anche a quelli che comunque, per l'una o l'altra ragione, non appaiono essere impeccabili.

Va fatta, a questo riguardo, una notazione riguardante un punto nevralgico della trama costituzionale, come tale meritevole di speciale attenzione; ed è che occorre guardarsi dal rischio di far luogo ad una visione mitica o ideale della legge fondamentale della Repubblica che è (e resta) un prodotto della storia, non già un dono fatto dal cielo che, al pari delle tavole mosaiche consegnate da Dio all'uomo, possiede la qualità di poter valere per ogni tempo e luogo. E, invero, non rende un buon servizio alla Carta chi ne esalta oltre misura le capacità espressive e la forza di potersi imporre nei riguardi delle esperienze da essa complessivamente devianti. Dare della Carta un'immagine deformata e artatamente edulcorata si traduce obiettivamente in un ostacolo al miglioramento di un prodotto che non è, comunque, perfetto in sé e per sé ma che si offre agli aggiustamenti indispensabili al fine di aversene un ancora più saldo radicamento nel tessuto sociale ed ordinamentale, foriero di non pochi benefici per la comunità.

È in questo quadro ricostruttivo, qui sommariamente rappresentato unicamente nelle sue linee portanti, che s'inscrive, dunque, l'aggiornamento del catalogo dei

¹² ... malgrado – come si ricorderà – il testo finale sia stato sottoposto al vaglio di esperti di primo piano. In generale, sui problemi del linguaggio costituzionale, tra gli altri e di recente, B. BARBISAN, *La più bella del mondo? Leggibilità e concretezza della Costituzione italiana*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 2/2022, 8 giugno 2022, 142 ss., e, nella stessa *Rivista*, J. VISCONTI, *La lingua della Costituzione tra lessico e testualità*, 3/2022, 29 agosto 2022, 110 ss. Da ultimo, i contributi al convegno AIC svoltosi a Messina e Taormina dal 27 al 29 ottobre 2022, su *Lingua linguaggi diritti*, Editoriale Scientifica, Napoli 2023. Nella dottrina anteriore, v., almeno, G. SILVESTRI, *Linguaggio della Costituzione e linguaggio giuridico: un rapporto complesso*, in *Quad. cost.*, 2/1989, 229 ss.; M. DOGLIANI, *Diritto costituzionale e scrittura*, in *Ars interpretandi*, 1997, 103 ss., e AA.VV., *La lingua dei giuristi*, a cura di P. Caretti e R. Romboli, Pisa University Press, Pisa 2016.

¹³ ... o che, nondimeno, al di là del rilievo del profilo soggettivistico, pur sempre – come si sa – relativo, secondo quanto è proprio dell'*original intent*, può ugualmente farsi riportare al dettato della Carta, alla luce di ciò che è oggettivamente stabilito nell'art. 138.

diritti fondamentali, specie alla luce delle novità nel frattempo registratesi nel mondo della scienza e della tecnica che hanno – come si sa – sollecitato l’“invenzione” di nuovi diritti ad esse specificamente legati. Diritti che, peraltro, richiedono, al fine di potersi far valere, discipline opportunamente misurate ed incisive allo stesso tempo, non eccessivamente puntuali e però neppure eccessivamente laconiche e sommarie, in grado cioè di tenere il giusto passo e di potersi così offrire utilmente ai giudici ed agli altri pratici del diritto in vista della loro adeguata traduzione nell’esperienza.

4. La funzione di stabilizzazione semantica degli enunciati esercitata dal diritto vivente, i frutti succosi offerti dal “dialogo” tra le Corti, la flessibilizzazione di soluzioni legislative eccessivamente rigide per mano della giurisprudenza e la soglia oltre la quale quest’ultima non può comunque portarsi

Il “dialogo” tra le Corti – come si vede –, a stare alle indicazioni risultanti da questo modello, si pone pur sempre quale una risorsa preziosa al servizio dei diritti, della quale questi ultimi non possono dunque fare, in alcun caso o modo, a meno. Va, nondimeno, riconosciuto che un “dialogo” ben fatto, anche nello scenario praticamente invalso e sensibilmente divergente dal modello stesso, si pone pur sempre quale garanzia di una pur relativa stabilità in ordine alla conformazione dei diritti in parola, specie laddove lo stesso si consolidi in diritto vivente. A volte, anzi, possiede un respiro ancora più profondo, foriero di maggiori garanzie per la certezza del diritto e dei diritti, un riconoscimento *ope juris prudentiae* rispetto ad uno venuto da leggi comuni che confusamente si accavallino nel tempo, senza pertanto offrire alcuna certezza.

Si diceva poc’anzi che di oscillazioni e divergenze di orientamento dei giudici si ha pressoché quotidianamente riscontro nella pratica giuridica e che, però, alla lunga ancora più marcate e vistose appaiono essere le convergenze e talora persino la sostanziale identità di vedute.

La fioritura delle Carte dei diritti e il contemporaneo operare di più Corti dislocate in ambiti istituzionali diversi ha naturalmente portato all’esito di far emergere sia

le une che le altre linee di tendenza, nel mentre il “dialogo” intergiurisprudenziale ha mostrato di potersi distendere altresì al piano dei rapporti interordinamentali. Ciò che se, per un verso, ha complicato le cose, per un altro verso ha però costituito (e costituisce) un indubbio rafforzamento delle garanzie di cui i diritti ormai dispongono. Non è, insomma, senza significato che la loro salvaguardia e, prima ancora, come si diceva, lo stesso riconoscimento possano avere più sedi, disposte anche in ordinamenti diversi, al fine di potersi affermare, non di rado producendosi quindi un effetto di trascinamento idoneo ad aprirsi a raggiera e diffondersi anche in luoghi lontani da quello in cui originariamente si manifesta, secondo quanto peraltro è proprio della cultura in genere che ha una vocazione naturalmente espansiva, senza confini artificiosamente posti alla sua affermazione. Solo un paio di esempi per tutti, uno in materia civile ed uno in materia penale.

Si consideri, dunque, in primo luogo, il diritto a conoscere le proprie origini biologiche, dapprima rimasto inappagato dalla Consulta che ha giudicato essere non irragionevole la disciplina che lo negava e di poi, invece, anche per impulso della giurisprudenza europea che aveva patrocinato una soluzione maggiormente mite e non preclusiva, finalmente riconosciuto anche dal nostro giudice delle leggi. Non v'è dubbio che si tratti, dunque, di un “dialogo” ben riuscito, tradottosi in una soluzione maggiormente conforme a ragionevolezza e rispettosa non soltanto delle aspettative della madre, comunque meritevoli di ogni considerazione, ma anche di quelle del figlio non meno bisognose di attenzione.

Si torni, inoltre, a ripensare, ancora una volta, alla nota vicenda *Taricco* che ha visto dapprima i giudici su posizioni sensibilmente diverse e reciprocamente divaricate, quindi ricomposte, ancora una volta grazie al “dialogo” intergiurisprudenziale, per quanto sia per vero doveroso ammettere che non si è avuta – come, invece, si è detto da alcuni – una piena identità di vedute tra gli operatori di giustizia.

E così via, Molti altri esempi, ovviamente, potrebbero aggiungersi a quelli appena fatti, a riprova di quel *trend* alla espansione dell'area materiale entro cui prendono forma e maturano le vicende concernenti i diritti, di cui si è venuti dicendo. Ciò che, nondimeno, rimanda ad altre sedi per la loro opportuna illustrazione. Su un

punto soltanto mi preme qui fermare, sia pure solo per un momento, l'esame, facendo richiamo di notazioni altrove svolte ed apportandovi ulteriori precisazioni; e riguarda la tendenza crescente alla flessibilizzazione per mano della giurisprudenza di testi di legge che presentano una struttura eccessivamente rigida¹⁴. Certo, si assiste, ancora una volta, alla riscrittura per via interpretativa dei testi stessi, al di fuori dunque delle procedure stabilite per l'aggiustamento dei prodotti della normazione. E, tuttavia, non ci si nasconda che le discipline legislative, con il carattere astratto che è loro proprio, non possono comunque abbracciare l'incontenibile varietà dei casi che possono manifestarsi nell'esperienza. È, dunque, giocoforza che si abbia un ruolo attivo, di cruciale rilievo, che solo i pratici del diritto (e, segnatamente, appunto i giudici) possono giocare. Non meno vero è, però, che alcune leggi riguardanti i diritti esibiscono ora difetti ed ora eccessi di disposizioni, faticando pertanto a raggiungere la giusta misura al fine di darvi congruo appagamento. Ed è anche da qui che trae alimento il sempre più vistoso attivismo dei giudici. Il punto è, però, stabilire quale sia la soglia comunque invalicabile, oltre la quale viene pertanto a determinarsi il sostanziale snaturamento della giurisdizione e, con esso, il sacrificio del principio della separazione dei poteri, vale a dire di una delle due gambe su cui si regge e porta avanti, nel suo pur non sempre lineare e comunque talora sofferto cammino, lo Stato costituzionale.

È chiaro che non si dà un metro sicuro e suscettibile di meccaniche applicazioni. Possono solo fissarsi alcuni principi di fondo che devono costantemente ispirare l'opera apprestata dai giudici, il primo dei quali ha riguardo al divieto di riscrittura dei testi di legge mascherata sotto le mentite spoglie di coraggiose ed innovative reinterpretazioni degli stessi. Né vale opporre che essa può rinvenire giustificazione nel principio machiavellico per cui il fine giustifica il mezzo, dal

¹⁴ Se ne tratta nel mio *Nuovi diritti fondamentali, nuove tecniche decisorie, nuovi equilibri (rectius, squilibri) istituzionali*, in *Dir. fond.* (www.dirittifondamentali.it), 3/2023, 24 novembre 2023, 477 ss., da cui possono inoltre aversi ulteriori ragguagli.

momento che – come ha rilevato un’accreditata dottrina¹⁵ – “i fini non giustificano mai i mezzi, perché sono sempre i mezzi a prefigurare i fini”. Stabilire, poi, in concreto quando la riscrittura stessa prende o no forma resta, a conti fatti, demandato, per un verso, al regime dei gravami cui le decisioni dei giudici vanno soggette e, per un altro verso, a quella risorsa culturale preziosa che è data dal “dialogo” intergiurisprudenziale cui qui pure si assegna uno speciale rilievo, anche – come si è veduto – a finalità di garanzia del corretto esercizio della giurisdizione. Un rilievo particolarmente apprezzabile in relazione alle pronunzie dei giudici di ultima o unica istanza, tra le quali – per ciò che è qui di specifico interesse – quelle del tribunale costituzionale.

Al tirar delle somme, la migliore garanzia della certezza del diritto costituzionale e, a un tempo, dei diritti costituzionali non è data – come si suol dire – dal fatto in sé della esistenza della Corte costituzionale e dal suo pur essenziale ed indefettibile ruolo di organo abilitato ad enunciare “verità” costituzionali non impugnabili; è data dalla circostanza per cui, nell’esercizio del *munus* demandate, la Corte è naturalmente sollecitata e – direi – obbligata, al fine di farvi luogo nel migliore dei modi, a dar vita ad un fitto e fecondo “dialogo” con tutte le voci culturali emergenti dal corpo sociale e, in ispecie, come si è venuti dicendo, con quelle che provengono dalle altre sedi in cui si amministra giustizia, nazionali e non.

Il secondo principio, poi, riguarda specificamente il giudice costituzionale (e, però, come subito si dirà, di riflesso anche i giudici comuni); ed attiene al divieto fattogli di portarsi oltre, in occasione del rifacimento dei testi di legge (segnatamente, a mezzo di pronunzie additive), il limite delle c.d. “rime obbligate” di crisafulliana memoria. Non ne dirò qui *ex professo* vuoi per la notorietà di questa vicenda e vuoi per non ripetere pensieri con riguardo ad essa già in altri luoghi manifestati. Mi limito solo a far presente che, per effetto del superamento del limite in parola, la confusione dei ruoli istituzionali ha la sua emblematica rappresentazione, convertendosi – innaturalmente, appunto – la Corte da organo di garanzia, qual è e

¹⁵ A. PUGIOTTO, *Dalla “porta stretta” alla “fuga” dalla giustizia costituzionale? Sessant’anni di rapporti tra Corte e giudici comuni*, in *Quad. cost.*, 1/2016, 169.

quale sempre deve restare, pur nella peculiarità del ruolo giocato, fatto – come suol dirsi – di un *mix* di politica e giurisdizione¹⁶, in organo di decisione politica, anzi nel massimo organo di decisione, non potendo i suoi verdetti andare soggetti a forma alcuna di contestazione giuridica. Non è allora chi non veda a quali rischi viene a trovarsi esposta la Costituzione, per effetto di siffatto snaturamento della funzione demandata alla Corte e della quale essa per prima deve costantemente mostrarsi scrupolosa custode.

Si aggiunga, poi, la circostanza di non poco conto secondo cui, constatata la disponibilità della Corte a superare il limite in parola, i giudici comuni potrebbero sempre più di frequente investirla di questioni temerarie, un tempo qualificate come “suicide”, che però potrebbero, almeno in taluni casi, trovare ascolto presso la Consulta. Potrebbe, insomma, assistersi ad una spirale perversa che si ricarica da sé senza sosta, portando ad esiti imprevedibili e francamente inquietanti.

5. Al tirar delle somme, qual è lo stato di salute dei diritti?

Si dispone ormai degli elementi utili per formulare talune succinte notazioni finali, precisando ancora meglio i principali esiti teorico-ricostruttivi emersi dall’analisi svolta.

Due dati, in particolare, si rendono particolarmente evidenti e meritano un supplemento di riflessione.

Il primo è costituito dal carattere internamente eterogeneo delle linee di cui si compone l’indirizzo politico, per fare qui, per l’ultima volta, riferimento ad una nozione usualmente vista come unitaria e che, però, in realtà richiederebbe piuttosto di essere declinata al plurale. La qual cosa appare particolarmente vistosa proprio sul terreno sul cui maturano le esperienze dei diritti, tant’è che, a rigore, dovrebbero tenersi distinti gli indirizzi stessi in ragione di ciascuno di essi. Se ne ha riprova a considerare le usuali partizioni in cui si riuniscono i diritti stessi, ad es.

¹⁶ Sulla doppia “anima” – come suole essere chiamata – della Corte, v., per tutti, R. BASILE, *Anima giurisdizionale e anima politica del giudice delle leggi nell’evoluzione del processo costituzionale*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2017, e AA.VV., *Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima ‘politica’ e quella ‘giurisdizionale’*, a cura di R. Romboli, Giappichelli, Torino 2017.

quella che li divide in civili e sociali. Ebbene, non torno ora a rivedere l'annosa questione riguardante il fondamento di siffatta categorizzazione, ammessa e smentita allo stesso tempo dalla Carta [art. 117, II c., lett. m)] che la riconosce e però la supera, tutti i diritti essendo giudicati bisognosi di essere sorretti da prestazioni. Mi limito solo a far notare che ciascuno dei diritti appartenente all'una ovvero all'altra *species* ha avuto (ed ha) vicende sue proprie che – per ciò che è qui di specifico interesse – si sono svolte nel segno di una “graduata”, per qualità e quantità, tutela. Se ci si interroga, insomma, in ordine alla “misura” del ristoro offerto ai diritti, ci si avvede che gli esiti sono sensibilmente diversi.

Ad es., con riferimento ai diritti sociali, è chiaro che nessuno di essi può dirsi appieno appagato, per l'ovvia considerazione che si danno pur sempre sacche di mancata salvaguardia. Si tratta, perciò, di stabilire dove essa si abbia in una misura complessivamente appagante.

Ora, per ciò che attiene all'istruzione ed alla salute, i dati nel complesso non appaiono essere in tutto negativi. L'accesso alle scuole pubbliche è garantito ad una larga fascia del corpo sociale, mentre l'evasione scolastica si mantiene pur sempre entro una soglia tollerabile, pur essendo sensibilmente più elevata rispetto ad altri Paesi¹⁷. Anche l'accesso alle strutture sanitarie pubbliche è – come si sa – aperto a tutti; ed è un risultato che va doverosamente considerato di non poco conto, specie se messo a raffronto con ciò che invece si ha in altri Paesi nei quali il quadro appare essere assai diverso¹⁸.

Certo, se poi dovesse farsi riferimento alla qualità dei servizi e ai tempi insopportabilmente lunghi di attesa delle prestazioni, la conclusione sarebbe assai diversa, anche con riferimento alle parimenti diverse realtà territoriali, a motivo del fatto che, al di là di alcune isolate eccellenze, il Centro-Sud del Paese appare essere fortemente penalizzato rispetto al Nord, per quanto per vero i tempi di attesa per sottoporsi a taluni esami diagnostici siano insopportabilmente lunghi in ogni parte

¹⁷ Nel 2022, ha abbandonato la scuola l'11,5% dei giovani tra i 18 e i 24 anni, quasi 2 punti in più della media dei Paesi appartenenti all'Unione europea (9,6%).

¹⁸ Si rammenti, ad es., il sistema vigente negli Stati Uniti d'America, laddove chi è privo di copertura assicurativa e non dispone di risorse finanziarie adeguate (in relazione a talune malattie, assai onerose), è praticamente condannato a non potersi curare.

del Paese (anche oltre un anno...), al punto di pregiudicare nei fatti la salvaguardia del diritto alla salute di coloro che non hanno i mezzi per ricorrere alla sanità privata.

Il quadro muta, poi, sensibilmente per quanto attiene al diritto al lavoro: la non occupazione e l'occupazione in nero raggiungono cifre allarmanti¹⁹, testimoniando così *per tabulas* l'impossibilità di seguitare a fare un discorso unitario per la categoria dei diritti in parola, che dunque risulterebbe oggettivamente forzoso.

Davanti, poi, alle acclamate inadempienze e complessive carenze dei decisori politici, si suole stancamente opporre il *leit motiv* della esiguità delle risorse disponibili ovvero si rimanda a cause che hanno fuori delle mura statali i luoghi della loro manifestazione. Quest'ultimo rilievo coglie certamente nel vero, per quanto non sia tollerabile che ogni Stato lo adduca a giustificazione delle proprie mancanze, con la conseguenza che nessuno sarebbe responsabile dei *vulnera* recati ai diritti ed ai bisogni in genere maggiormente avvertiti dalla comunità. Il primo rilievo, di contro, come vado dicendo da tempo, è a mia opinione pretestuoso, dal momento che le risorse non fanno per vero difetto, solo che sono mal distribuite perpetuandosi così talune annose e gravi discriminazioni a danno dei soggetti meno abbienti e maggiormente vulnerabili ed esposti.

Diciamo le cose come stanno. Nessuno dei Governi succedutisi dall'avvento della Repubblica ha mosso un dito per ridurre sensibilmente il *gap* tra ricchi e poveri; e, già solo per ciò, a mio modo di vedere, il nostro non può dirsi uno Stato democratico, come invece è solennemente enunciato in apertura del libro costituzionale. Se, infatti, democrazia è, in uno dei suoi significati (anzi, proprio nel più qualificante), partecipazione del popolo al governo della cosa pubblica, la sussistenza delle discriminazioni cui si è fatto cenno costituisce obiettivamente un ostacolo, pesante come un macigno, che si dimostra essere insuperabile da parte di molti, in disprezzo dell'affermazione, assiologicamente pregnante, di cui all'art. 3,

¹⁹ Secondo i dati resi noti dall'ISTAT, il numero di disoccupati è passato da 1.340.000 del 1977 ad oltre 2.000.000 del 2023 (in particolare, al 30 novembre 2023, il tasso di occupazione è 61,8%. Quanto, poi, alla disoccupazione giovanile risulta il 21,3% a fronte di una media UE del 14,1%, ponendosi pertanto il nostro Paese al terzo posto dopo Spagna e Grecia).

Il c., risolvendosi per ciò stesso in una sostanziale emarginazione dal circuito in cui prende forma la partecipazione al governo della cosa pubblica, la cui affermazione finisce pertanto con l'essere involontariamente mistificatoria e beffarda.

Ciò che si è appena rilevato, sia pure in modo largamente approssimativo, per i diritti sociali può pari pari ripetersi per altri diritti ovvero per determinate categorie di persone che ne sono portatrici.

Si pensi solo alle perduranti, odiose discriminazioni patite dalle donne in ordine al godimento sia dei diritti sociali, cui si è appena fatto cenno, sia (ed ancora più a fondo) della loro dignità, in molti campi della vita di relazione esposta a frequenti mortificazioni, o, ancora, ai diritti dei migranti irregolari, e così via. Insomma, quel che appare ad oggi in sensibile misura inciso è il diritto alla solidarietà, indebitamente sacrificato in non pochi ambiti materiali ed in relazione a plurime e varie esperienze di vita associata²⁰. Il che, poi, equivale a riconoscere che sono largamente disattesi quei doveri di solidarietà di cui si fa parola in uno dei principi fondamentali della Carta.

Il secondo dato che si vuol mettere in speciale evidenza rimanda, ancora una volta, al ruolo dei giudici, in ispecie a quello che traspare per effetto del "dialogo" che tra gli stessi sempre più di frequente e pressoché quotidianamente si svolge.

Si sa che gli indirizzi giurisprudenziali si presentano con varietà di forme e di movenze, oscillando perennemente tra il corno della continuità e quello della discontinuità pur con riguardo ad una stessa questione oggetto di giudizio. Si dà,

²⁰ Del valore in parola non sono state, a mia opinione, ancora oggi esplorate fino in fondo le formidabili potenzialità espressive, per quanto lo stesso abbia costantemente costituito oggetto di studio da varie prospettive e con esiti teorico-ricostruttivi parimenti diversi [in tema, di recente, G. COMAZZETTO, *La solidarietà necessaria. Metamorfosi di un principio nell'orizzonte costituzionale europeo*, Jovene, Napoli 2023; F. LUCHERINI, *La solidarietà come fondamento relazionale dei diritti sociali. L'esperienza italiana in prospettiva comparata*, in *Quad. cost.*, 4/2023, 943 ss.; L. DELLI PRISCOLI, *I doveri di solidarietà*, in AA.VV., *La Costituzione vivente*, a cura dello stesso L. Delli Priscoli, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2023, 79 ss., e C. SALAZAR, *Sui diritti sociali e il principio di solidarietà*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 1/2024, 14 marzo 2024, 188 ss.; i contributi che sono nel fasc. monografico dedicato al tema *I percorsi della solidarietà nello stato costituzionale: nuovi attori e problemi, tra Costituzione e politiche europee*, a cura di A. Buratti, in *Dir. comp.* (www.diritticomparati.it), *Special Issue V* (2024), nonché, con specifico riguardo alla dimensione sovranazionale, P. MENGOZZI, *L'idea di solidarietà nel diritto dell'Unione europea*, Bologna University Press, Bologna 2022, e C. MASSAROTTI, *Il principio di solidarietà nel diritto dell'Unione europea*, in *Astrid* (www.astrid-online.it), 6/2024, 22 aprile 2024].

però, come si è veduto, un preorientamento di scopo che sorregge ed alimenta gli indirizzi in parola, costituito dalla ricerca della ottimizzazione della tutela dei diritti. Il “dialogo” giurisprudenziale è una risorsa preziosa a tal fine e si converte nella stabilizzazione dei suoi esiti maggiormente qualificanti, portando non di rado all’affermazione di un diritto vivente che, nondimeno, non chiude ad ulteriori avanzamenti della tutela stessa.

Sta qui, dunque, la differenza di fondo tra il modo concreto di operare della direzione politica e della giurisprudenza (e, perciò, dei prodotti che tipicamente li esprimono), solo la seconda ritenendosi soggetta al vincolo di scopo suddetto, con la funzione unificante che gli è proprio, accomunandosi pertanto, per l’aspetto in parola, esperienze processuali pure in sé obiettivamente diverse. Ebbene, siffatto fattore unificante non si rinviene in relazione alle linee politiche componenti l’indirizzo. Piaccia o no, è così e non si può, pertanto, far altro che prenderne atto.